

# BOLLETTINI TECNICI

FINAGRO soc.coop.agr.

PROT. 3A003 24.02.2017

## OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE CONTRO IL DISSECCAMENTO RAMEALE DEL NOCE IN PIEMONTE PER IL 2017

Il disseccamento rameale del noce, noto anche come malattia dei mille cancri (Thousand Canker Disease), costituisce negli Stati Uniti una grave minaccia per le piante del gen. *Juglans*, in particolare per il noce nero (*J. nigra*) e in misura minore per altre specie tra cui il noce europeo (*J. regia*).

In Europa la malattia è stata diagnosticata per la prima volta nel 2013 in Italia, più precisamente in Veneto in una piantagione di noce nero. L'anno successivo è stata osservata anche su noce europeo.

Ad oggi l'Italia è l'unico Paese europeo con la presenza di questa nuova avversità del noce.

Con la D.D. n. 54 del 24.1.2017 è stato adottato il nuovo Piano per il 2017 "D. Lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. Aggiornamento del Piano di Azione per il 2017 a contrasto della diffusione del "Disseccamento rameale del noce" causato dal fungo *Geosmithia morbida*, veicolato dall'insetto scoltide *Pityophthorus juglandis*, in Piemonte".

Tra le novità più importanti va rilevata una nuova modalità di delimitazione delle aree soggette a particolari misure fitosanitarie riguardanti l'attività vivaistica dei gen. *Juglans* e *Pterocarya* nonché la movimentazione del legname degli stessi generi. Tale modalità di delimitazione stabilisce che costituiscono aree delimitate le superfici dei comuni che ricadono parzialmente o interamente nel raggio di 5.000 metri dal focolaio della malattia.



FEASR



"Avvio anticipato iniziativa prevista nella domanda di sostegno n. 20201063466 trasmessa in data 10.10.2016 ai sensi del PSR 2014 - 2020 della Regione Piemonte - Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1: "Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo".



# BOLLETTINI TECNICI

FINAGRO soc.coop.agr.

Le aree aggiornate dalla DD 107/17 sono rappresentate nel documento allegato alla presente, mentre i confini delle aree delimitate sono:

- **Provincia di Cuneo:** Barge, Busca, Caramagna Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Castellar, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Centallo, Cuneo, Envie, Fossano, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Montanera, Murello, Polonghera, Racconigi, Riffredo, Ruffia, Saluzzo, Sant'Albano Stura, Savigliano, Tarantasca, Trinità, Villafalletto, Vottignasco;
- **Città Metropolitana di Torino:** Caluso, Carignano, Carmagnola, Chivasso, Lombriasco, Mazzè, Osasio, Pancalieri, Rondissone, Torrazza Piemonte, Verolengo, Villareggia, Virle Piemonte;
- **Provincia di Vercelli:** Asigliano Vercellese, Borgo Vercelli, Caresanablot, Cigliano, Prarolo, Saluggia, Vercelli, Villata;
- **Provincia di Novara:** Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Novara, Sozzago, Terdobbiato, Trecate, Vespolate, Vinzaglio;

Con D.D. n. 107 del 6 febbraio 2017, n. 107 inoltre è stato disposto:

- di disporre il divieto di trasporto al di fuori dei confini della Regione Piemonte dei vegetali destinati alla piantagione (comprese marze e portainnesti) con diametro massimo superiore ai 10 mm appartenenti ai generi *Juglans* e *Pterocarya* prodotti nelle aree delimitate. Potranno invece essere trasportati al di fuori delle aree delimitate e all'interno dei confini della Regione Piemonte, con l'esclusione della provincia di confine internazionale del Verbano-Cusio-Ossola, se risultati indenni dalla malattia e accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici. Al fine di consentire le opportune verifiche fitosanitarie sarà necessario comunicare al Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, le caratteristiche dei lotti (quantità di piante, specie ed eventualmente cultivar), la destinazione, l'origine del materiale di moltiplicazione, indicando, nel caso di origine aziendale i dati catastali dell'impianto. Per tale



FEASR



"Avvio anticipato iniziativa prevista nella domanda di sostegno n. 20201063466 trasmessa in data 10.10.2016 ai sensi del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte – Misura 1 – Operazione 1.2.1 – Azione 1: "Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo".



# BOLLETTINI TECNICI

FINAGRO soc.coop.agr.

comunicazione potrà essere utilizzata la casella di posta elettronica [patologia@regione.piemonte.it](mailto:patologia@regione.piemonte.it);

- di vietare il trasporto fuori dall'area delimitata di legname e suoi derivati (ramaglie e corteccia) ad esclusione dei seguenti casi:
  - squadratura del legname fino a completa rimozione di corteccia, strato floematico e prime cerchie xilematiche;
  - trattamento termico fino al raggiungimento della temperatura di 60 °C per almeno 45 minuti a livello delle prime cerchie xilematiche;
- di disporre controlli da parte del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici delle aziende vivaistiche localizzate all'interno delle aree delimitate che coltivano o commercializzano piante appartenenti ai generi *Juglans* o *Pterocarya* con l'obbligo di tenere registrate le movimentazioni delle piante;
- di raccomandare per le piante del "focolaio" l'abbattimento effettuando l'operazione nei mesi di dicembre e gennaio immediatamente successivi all'epoca in cui la malattia viene accertata con certezza diagnostica. Il legname di risulta deve essere distrutto in loco tramite combustione oppure può essere trasportato presso la sede aziendale per l'utilizzo come legna da ardere oppure può essere conferito a una centrale a biomasse. In questi due ultimi casi deve essere assicurata la non dispersione dell'inoculo della malattia e del vettore, coprendo opportunamente il carico durante il trasporto. Tale carico deve essere accompagnato da un documento ufficiale rilasciato dal Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214. Inoltre è necessario far pervenire al suddetto Settore la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento;
- di consigliare, qualora non si procedesse con gli abbattimenti, l'esecuzione di rigorose potature dei rami delle piante sintomatiche con smaltimento della ramaglia secondo le modalità indicate per gli abbattimenti. Nel caso si intervenisse con le potature e gli abbattimenti durante la stagione vegetativa è obbligatorio provvedere al tempestivo smaltimento del materiale di risulta secondo le modalità previste;



FEASR



"Avvio anticipato iniziativa prevista nella domanda di sostegno n. 20201063466 trasmessa in data 10.10.2016 ai sensi del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte – Misura 1 – Operazione 1.2.1 – Azione 1: "Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo".



# BOLLETTINI TECNICI

FINAGRO soc.coop.agr.

- di disporre che il Settore fitosanitario imponga l'abbattimento delle piante infette ed eventualmente dell'intero impianto qualora il focolaio risultasse particolarmente pericoloso per le coltivazioni di noce delle aree indenni adiacenti;
- di disporre il divieto di impianto di noci neri e comuni all'interno dell'area delimitata.

Per le violazioni alle disposizioni sopra riportate sono applicate le seguenti sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.: comma 23: *"Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro"*.



FEASR



"Avvio anticipato iniziativa prevista nella domanda di sostegno n. 20201063466 trasmessa in data 10.10.2016 ai sensi del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte – Misura 1 – Operazione 1.2.1 – Azione 1: "Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo".

